

## **ACCORDO AZIENDALE PROMOFIRENZE AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE**

Addì, 7 aprile 2017 in Firenze, Via Castello D'Altafronte, 11 presso la sede di PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze, si sono riuniti:

FILCAMS- CGIL rappresentata da Marco Bombini;

CONFINTESA FIRENZE rappresentata da Vincenzo Ciccone;

La RSA aziendale FILCAMS - CGIL rappresentata da Serena Mugnaini, Chiara Davide e Tiziana Tizzanini;

La RSA aziendale CONFINTESA FIRENZE rappresentata da Duccio Negroni;

PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze rappresentata dal Direttore Laura Benedetto;

PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze in persona del Consigliere Delegato Mario Curia;

Le parti come sopra rappresentate

### **PREMESSO E RICHIAMATO**

la nota MEF 74006 del 01.10.2012 e la nota MISE 1066 del 04.01.2013 che ribadiscono l'applicazione dei CCNL delle imprese private del settore di riferimento ai dipendenti delle Aziende Speciali e la necessità che il trattamento economico dei dipendenti sia determinato nel rispetto dei relativi CCNL;

il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi 2008 (Confcommercio, CGIL, FISASCAT, UILTUCS), come rinnovato per il triennio 2011-2012-2013, "Capo II – Livello Territoriale" e ulteriormente rinnovato per il triennio 2015 -2016-2017;

l'accordo aziendale sottoscritto in data 8 aprile 2015;

l'accordo quadro ex art. 4 della legge 23 luglio 1991, nr. 223 sottoscritto in data 17/12/2015;

che le Aziende Speciali del Sistema Camerale adottano il sopra richiamato CCNL;

### **CONCORDANO CHE**

#### **Art. 1 – Premesse**

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

**Art. 2 – Produttività – valutazione** Il Sistema di valutazione, ai fini dell'erogazione di un eventuale premio di produttività individuale, sarà trattato con accordo aziendale integrativo al presente in modo da consentire un confronto tra le parti.

#### **Art. 3 Servizio sostitutivo di mensa**

In relazione alle esigenze funzionali connesse all'articolazione dell'orario di servizio, le parti confermano l'accordo di cui alla delibera contenuta nel verbale n. 4 del 20/07/1995 del CdA dell'Azienda Laboratorio

chimico e la delibera n. 7 del 19/10/1995 del CdA dell'Azienda Promofirenze inerente la corresponsione a ciascun dipendente di un buono pasto giornaliero il cui valore è stabilito, in accordo con le rappresentanze sindacali, in 7 euro.

#### **Art. 4 – Ferie e permessi retribuiti (ROL)**

Ferma restando la disciplina vigente prevista dall'Art. 147 – FERIE di cui al CAPO IV Titolo V Sezione Quarta del CCNL, nei casi in cui l'orario settimanale sia distribuito su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, le ferie di cui al summenzionato Art. 147 spettano nella misura di 5/6.

Si conferma il contatore delle ferie da giorni in ore, ferma restando la loro fruizione in un giorno intero.

Le ferie saranno fruito obbligatoriamente durante i periodi definiti dall'azienda, quest'ultimi individuati di norma per almeno 2 settimane nel periodo estivo oltre alle giornate occasionalmente cadenti tra le festività e tra queste ed i riposi settimanali in genere, con particolare riferimento al periodo natalizio. In occasione dei periodi suddetti, ove risultassero esaurite le ferie obbligatorie, potranno essere fruiti permessi retribuiti (ROL). I permessi retribuiti potranno essere fruiti anche per compensare eventuali deficienze di orario di lavoro derivanti dall'applicazione della elasticità dell'orario di lavoro in uso in azienda.

Correlatamente ad esigenze di servizio potranno essere richieste presenze anche nei summenzionati periodi in deroga al paragrafo precedente.

Compatibilmente con le esigenze dell'azienda è in facoltà di quest'ultima autorizzare la fruizione di ferie e permessi eventualmente richiesti durante tutti gli altri periodi dell'anno.

Per il periodo maggio – settembre sarà predisposto un piano per la programmazione delle ferie e delle eventuali ore di permesso residue, quest'ultime con particolare riferimento a quelle maturate nell'esercizio precedente da fruire entro il mese di giugno. Resta inteso che, ove eccezionalmente non sia stato possibile l'esaurimento dei permessi retribuiti entro tale data, si applicheranno le disposizioni del CCNL.

#### **Art. 5 – Straordinari e permessi a recupero**

Nel caso esigenze organizzative rendano necessaria la prestazione di lavoro in orario straordinario, è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinarie a carattere individuale oltre il normale orario di lavoro o nei giorni festivi.

Le ore lavorate dai dipendenti eccedenti il normale orario di lavoro, effettuate anche in trasferta e/o missione, saranno riconosciute se richieste dall'azienda o se preventivamente autorizzate, o potranno essere successivamente riconosciute a seguito della valutazione delle motivazioni che ne abbiano resa necessaria l'effettuazione fornite dal dipendente.

Le prestazioni di lavoro straordinario richieste ed autorizzate possono essere retribuite secondo quanto previsto dal CCNL o generare una banca ore di permessi a recupero, in cui confluiscono anche le ore lavorate in eccesso rispetto all'orario teorico per effetto della elasticità dell'orario di lavoro in uso in azienda, che non potrà eccedere le 24 ore nel corso dell'anno; tale limite potrà essere superato solo nel caso di prestazioni effettuate nei giorni di domenica e festivi.

In deroga al comma precedente l'Azienda potrà autorizzare ulteriori richieste di recupero di ore in misura superiore a quanto previsto al periodo precedente, ove debitamente motivate.

### ***Chiarimento a verbale***

Le parti concordano l'applicazione del presente articolo a far data dal 1 gennaio 2017.

### **Art. 6 – Trasferte**

L'Azienda può inviare il dipendente in missione temporaneamente fuori dalla propria residenza e/o dalla ordinaria sede di servizio.

E' definita "missione" la trasferta in località distanti oltre 30 chilometri dal comune ove è localizzata la sede di lavoro e fuori dalla Provincia.

Al personale compete il rimborso a piè di lista delle spese di viaggio, vitto e alloggio secondo quanto previsto dai Regolamenti aziendali.

Nello specifico, si concorda che:

- la missione avrà inizio con la partenza dalla sede ed avrà termine con il rientro in sede. A tal fine faranno fede gli orari dei mezzi di trasporto utilizzati, considerando il tempo necessario per le procedure di imbarco quando sia utilizzato un aereo.
- qualora il domicilio del dipendente autorizzato alla missione si trovi in una posizione favorevole e/o di maggior vicinanza rispetto alla destinazione, la missione avrà inizio con la partenza dal domicilio/o dal punto di partenza del mezzo di trasporto.

Le parti si impegnano a confrontarsi ogni qualvolta vi siano da valutare eventuali possibili variazioni del presente accordo.

Le parti s'impegnano a riprendere il confronto, in data immediatamente successiva alla stipula del presente accordo, al fine di prevedere un sistema di valutazione della produttività in base al quale erogare un incentivo aziendale e poterlo formalizzare in un ulteriore accordo integrativo al presente.

Letto, confermato e sottoscritto:

FILCAMS- CGIL rappresentata da Marco Bombini;

CONFINTESA TERZIARIO FIRENZE rappresentata da Vincenzo Ciccone;

La RSA aziendale FILCAMS - CGIL rappresentata da Serena Mugnaini, Chiara Davide e Tiziana Tizzanini;

La RSA aziendale CONFINTESA TERZIARIO FIRENZE rappresentata da Duccio Negroni;

PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze rappresentata da Laura Benedetto;

PromoFirenze, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Firenze in persona del Consigliere Delegato Mario Curia